

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, Sede

1. Ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile è costituita in Padova una associazione denominata **C.A.S.A. ROG Centro Accoglienza Sant'Annibale - Rogazionista, ONLUS**. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo "ONLUS"

2. **L'associazione ha sede in Padova – Via Tiziano Minio n. 19/A**. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Padova non comporta modifica statutaria.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Statuto

1. L'Associazione C.A.S.A. ROG (di seguito solo Associazione) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce in conformità del DLGS 460/1997, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può eventualmente deliberare il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. L'Associazione ha carattere nazionale e si ispira al Carisma e Apostolato della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, (di seguito Congregazione) di cui si propone di seguirne l'insegnamento e lo stile.

Art. 3 - Scopi istituzionali

1. L'associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e integrazione sociale, nei seguenti settori:
 - assistenza sociale;
 - beneficenza;
 - tutela dei diritti civili.
2. L'associazione si esplica nello svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate, che vivono nel disagio e con difficoltà relazionali con particolare attenzione ai minori.

Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'associazione si propone i seguenti obiettivi:

1. la valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
2. la tutela e la promozione umana di persone in situazioni di disagio e difficoltà fisica, psichica, sociale; in particolare intende rivolgersi a: **A)** minori affetti da difficoltà relazionali, economiche, cognitive, con particolare attenzione a supportare le realtà parentali, affidatarie e di accoglienza dei minori stessi per ripristinare, se possibile, condizioni socio-affettive ed ambientali favorevoli allo sviluppo e al benessere del minore; **B)** soggetti in stato di emarginazione e di

esclusione sociale, per esempio i senza dimora, gli ex alcolisti, i soggetti in recupero carcerario e soggetti affetti da disagio psicologico di ogni genere.

3. la promozione sociale ed economica delle fasce deboli della popolazione, al fine di renderle consapevoli delle proprie potenzialità in vista dell'acquisizione di una autonomia lavorativa che permetta loro un'esistenza libera e dignitosa;
4. rimozione degli ostacoli che si frappongono al miglioramento della qualità della vita di soggetti collocati ai margini della società al fine di rendere le singole persone in contatto con l'associazione soggetti autonomi, liberi e consapevoli in grado di far fronte con i propri mezzi a quanto la vita pone loro davanti.

Gli scopi istituzionali dell'Associazione potranno venire perseguiti mediante:

1. l'accoglienza e l'assistenza nell'ambito di progetti educativi specifici nei confronti dei soggetti sopra evidenziati con l'attivazione di centri diurni e residenziali e di accoglienza.
2. la promozione, il sostegno e la realizzazione della cultura dell'accoglienza al fine di salvaguardare il diritto dei bambini, ragazzi e adolescenti ad avere una famiglia; formare e sostenere famiglie motivate a crescere insieme per il bene delle giovani generazioni soprattutto dei più piccoli in difficoltà.
3. La promozione e la realizzazione di attività di raccolta fondi e beneficenza diretta ed indiretta secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis del DLGS 460/97, al fine di sostenere ed incrementare le attività a favore dei soggetti verso i quali l'associazione si rivolge;
4. accompagnare i soggetti sopra specificati in un percorso di tutela e riconoscimento delle proprie prerogative giuridiche offrendo loro la possibilità di essere seguiti, aiutati e assistiti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà essere posta in essere attività di reinserimento sociale di soggetti ex carcerati e altre attività simili);
5. la collaborazione con Enti pubblici e privati, civili e religiosi e con terzi in genere ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5 - Soci

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa e con contestuale versamento della quota associativa annuale.
2. Possono far parte dell'associazione, tutti coloro che sia persone fisiche che giuridiche in qualità di soci, condividono e accettano lo spirito dell'associazione,.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno farne richiesta al Segretario dell'Associazione e redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione con contestuale versamento della quota associativa annuale, la tessera sociale di validità un anno e di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. In particolare tutti soci maggiori di età possono eleggere e essere eletti per le cariche associative.

Ci sono le seguenti categorie di soci:

- **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
- **Soci Ordinari:** le persone fisiche che riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, siano regolarmente iscritti, abbiano versato la quota sociale annuale nei termini previsti Consiglio direttivo, operano attivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Consiglio direttivo, in presenza di persone che per particolari meriti e attività si sono distinti nei confronti dell'Associazione, può nominare gli stessi come **Soci Onorari**.

La divisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto/dovere di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati riguardo le attività dell'associazione.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a) - dimissioni volontarie;

b) - per delibera del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

c) - Il Socio escluso può ricorrere contro la delibera del Consiglio Direttivo appellandosi al Collegio dei Probiviri se nominato.

d) - il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria alla quale deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti.

e) - l'associato radiato non può essere più ammesso.

Dal momento dell'esclusione proposta dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato, al momento della delibera assembleare che deciderà sull'esclusione o meno, il socio è da ritenersi sospeso e si asterrà dalla vita associativa.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione stessa.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori, se nominato;
- e) Il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate conformi a quanto stabilito dalla normativa tributaria in materia.

Art. 7- Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione, i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione; in particolare l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'associazione;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno quindici giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale o via posta, fax, e-mail, contenente i punti dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione sull'attività per il futuro.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci rimangono a disposizione nella sede dell'associazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Art. 8 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo che nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- c) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l'anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole o contrario della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto di maggioranza dei presenti.
3. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.
4. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 10 – Consiglio direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di tre e un massimo di sette membri laici e religiosi della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio direttivo, viene nominato il primo dei non eletti se acconsente l'accettazione della carica.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio direttivo:

- 1) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- 2) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 3) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 4) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- 5) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- 6) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- 7) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- 8) attua le finalità previste dallo statuto;
- 9) redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 10) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 11) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'assemblea degli associati.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il Consiglio direttivo, provvede inoltre in caso di urgenza alle varie necessità e adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo comunicazioni al Consiglio per la ratifica.

Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione.

Il Presidente può aprire i conti correnti ordinari bancari e / o postali necessari per l'espletamento delle attività istituzionale e opera con gli istituti di crediti per tutte le altre operazioni che si potessero presentare. Il Presidente altresì può assumere eventuale personale dipendente e collaboratore.

Tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali mansioni deve essere eletto un segretario e un tesoriere tra i membri del Consiglio direttivo o potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

Art. 12 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed ha pari poteri.

Art. 13 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri di cui almeno uno iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, se eletto dall'Assemblea, esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile.

In particolare, il Collegio dei Revisori:

- a) vigila sull'osservanza della legge;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (ove obbligatorie), ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- c) riferisce al consiglio direttivo, anche su richiesta di quest'ultimo, sui risultati del riscontro eseguito;
- d) trasmette con cadenza annuale, al Consiglio direttivo ed al Presidente una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Associazione

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, se eletto, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, potendo essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone estranee all'Associazione. Il Collegio dei Probiviri provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili. L'incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito.
2. Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta, per essere giudicata in modo inappellabile, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e l'Associazione e/o gli Organi della stessa. Il Collegio dei Probiviri giudica anche i ricorsi contro la rielezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande degli aspiranti Soci.
3. L'attività del Collegio dei Probiviri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità.

Art. 15 - Mezzi finanziari e risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. -beni immobili e mobili;
2. contributi annuali e straordinari degli associati e quote associative;
3. donazioni, erogazioni e lasciti, salvo il beneficio di inventario;
4. dai contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. dai contributi di organismi internazionali;

6. dai contributi derivanti da convenzioni;
7. da tutti gli altri proventi conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
8. proventi di attività connesse ed accessorie;
9. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 – La rendicontazione dell'attività

1. La rendicontazione dell'attività dell'Associazione deve essere eseguita dal Consiglio Direttivo mediante la presentazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci dei seguenti documenti:
 - Relazione del Consiglio Direttivo, con l'illustrazione dell'attività svolta dall'Associazione nell'anno sociale trascorso;
 - Rendiconto economico e finanziario, relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell'attività svolta.
2. La rendicontazione dell'attività dell'Associazione si completa con la presentazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci da parte del Collegio dei Revisori della loro Relazione, relativa sia al Rendiconto economico e finanziario, sia al Bilancio Preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
3. I documenti citati nei punti precedenti si intendono approvati dall'Assemblea dei Soci quando essi ottengono l'approvazione da parte della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziarie dell'associazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'associazione.

Art. 19 – Responsabilità ed assicurazione dei soci

I soci dell'associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi nell'ambito dell'attività istituzionale.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 Codice Civile.
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.